



LA PRIVACY NON TI PROTEGGE SE INSULTI UN INSEGNANTE

Il Garante della Privacy ha respinto il reclamo di uno studente contro una testata giornalistica che aveva pubblicato un articolo, riportando il suo nome, in merito a insulti e minacce da lui rivolti sui social media ai propri insegnanti quando era minorenne.

Il Garante ha stabilito che, in questo caso, **prevalgono** il diritto di cronaca e l'interesse pubblico a essere informati su una vicenda che riguarda il comportamento degli studenti, il rapporto con i docenti e l'uso improprio dei social media. Nonostante sia trascorso del tempo, la pubblicazione era ancora attuale, essendo avvenuta subito dopo la conclusione del procedimento penale.

La decisione ribadisce che **il diritto alla privacy non può essere utilizzato per proteggere comportamenti scorretti e lesivi**, in particolare quelli rivolti contro la figura dell'insegnante. In casi del genere, l'interesse pubblico all'informazione prevale sulla tutela della riservatezza.

PUBBLICATO SU: <https://www.orizzontescuola.it/la-privacy-non-protegge-gli-studenti-che-insultano-i-docenti-sul-web-la-decisione-del-garante-della-privacy/#:~:text=Il%20diritto%20alla%20privacy%20non,studente%20contro%20una%20testata%20giornalistica>



PUBBLICA LE ASSENZE? SCUOLA SANZIONATA

Un istituto comprensivo di Milano dovrà pagare **2000 euro** di sanzione per aver diffuso online determinazioni nelle quali erano indicati i **nomi di docenti assenti**, sostituiti mediante supplenze brevi.

Aver eliminato le causali di assenza e i dati sensibili non è bastato. Si tratta di una questione di **bilanciamento** tra il **diritto alla privacy** e l'esigenza di **trasparenza amministrativa**, e, per il Garante, le misure precauzionali adottate non sono state considerate sufficienti agli occhi del Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr) e del d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

IL PROVVEDIMENTO È DISPONIBILE IN FONDO ALL'ARTICOLO, PUBBLICATO SU: <https://www.orizzontescuola.it/scuola-multata-con-2mila-euro-per-aver-pubblicato-i-giorni-di-assenza-di-una-docente-e-la-necessita-della-supplenza/>

WHISTLEBLOWING E PRIVACY A SCUOLA

Le istituzioni scolastiche italiane (scuole di ogni ordine e grado, università e altri enti formativi), devono rispettare il **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati** (GDPR) e la **normativa sul whistleblowing**, recepita dal Decreto Legislativo 24/2023.

Sia le scuole statali che quelle private - paritarie e non - devono aderire a questi regolamenti per garantire la tutela della privacy e la corretta gestione delle segnalazioni di illeciti. Relativamente alla **protezione dei dati**, è essenziale la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in tutte le scuole che trattano dati sensibili, come quelli relativi alla salute o alla fede religiosa degli iscritti.


In merito al **whistleblowing**, l'approccio prevede un **modello centralizzato per le segnalazioni** che coinvolge il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (DUSR) come responsabile per le scuole statali, per garantire un **trattamento uniforme e riservato delle segnalazioni**. Le scuole sono tenute a informare chiaramente il personale, i docenti, e gli altri collaboratori sui diritti e sulle modalità di segnalazione, sia attraverso canali tradizionali sia online.

Le Linee Guida dell'ANAC sottolineano l'importanza di sistemi di segnalazione accessibili e la necessità di proteggere la riservatezza dei segnalanti, prevedendo anche la possibilità di segnalazioni esterne all'ANAC. Per le **scuole non statali**, la necessità di adottare canali interni di segnalazione dipende da specifici criteri, come il numero di dipendenti e il fatturato.

Il processo di whistleblowing nelle scuole si integra con le misure di protezione dei dati personali, richiedendo una gestione attenta delle informazioni e la promozione di un ambiente di lavoro sicuro e trasparente. La normativa si propone di **rafforzare la legalità e la trasparenza nel settore educativo**, incentivando la partecipazione attiva nella prevenzione e nell'individuazione di possibili illeciti.



ARTICOLO CONSULTABILE, PREVIO LOGIN, ALL'URL:
<https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/applicazione-di-whistleblowing-e-privacy-nelle-scuole-indicazioni-base-per-una-verifica-della-compliance>



IL TESTO APPROVATO È DISPONIBILE IN FONDO ALL'ARTICOLO, PUBBLICATO SU: <https://www.orizzontescuola.it/intelligenza-artificiale-parlamento-europeo-approva-legge-vietati-i-sistemi-di-riconoscimento-delle-emozioni-nelle-scuole-il-testo/#:~:text=europeo%20approva%20legge, Vietati%20i%20sistemi%20di%20riconoscimento%20delle%20emozioni%20nelle,il%20testo&text=Con%20523%20voti%20favorevoli%2C%2046,fondamentali%20e%20promuove%20l'innovazione>

AI ACT: NO AL RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI A SCUOLA

Il **Parlamento europeo** ha ratificato l'AI Act, imponendo restrizioni severe sull'uso dell'intelligenza artificiale. Il Regolamento intende proteggere la società da potenziali rischi legati all'uso di sistemi di IA ad alto rischio, inclusi quelli che minacciano la privacy e i diritti dei cittadini, come il riconoscimento delle emozioni nelle scuole, ma anche sul posto di lavoro. Con 523 voti favorevoli, l'AI Act punta a salvaguardare i diritti fondamentali e promuovere un'innovazione responsabile.

Vietate pratiche come la categorizzazione biometrica sensibile e la creazione di database di riconoscimento facciale da fonti non consensuali.

Una decisione che sottolinea l'impegno dell'UE di creare un ambiente tecnologico che rispetti la dignità e la privacy delle persone, proibendo specificamente l'uso di IA che categorizza le caratteristiche sensibili o manipola il comportamento umano in contesti educativi e professionali.

OBBLIGATORIO REGISTRO ELETTRONICO ANCHE ALLE PARITARIE

Il DDL Semplificazione obbliga al registro elettronico anche le scuole paritarie, con l'obiettivo di uniformare le pratiche amministrative all'interno del sistema educativo nazionale.

PUBBLICATO SU: <https://www.orizzontescuola.it/registro-elettronico-obbligatorio-anche-alle-paritarie-per-combattere-i-diplomifici/>

NESSUN DIRITTO ALL'ANONIMATO SULLE DICHIARAZIONI RESE NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SCOLASTICO

Il Tar del Veneto (sentenza n. 324/2024 del 23 febbraio 2024) ha stabilito che non esiste un diritto all'anonimato per le dichiarazioni rilasciate durante le riunioni del consiglio di istituto scolastico.

La vicenda nasce dalla richiesta di una società di ottenere la copia del verbale di una riunione del consiglio di istituto, in cui erano state espresse opinioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'azienda. All'inizio, l'istituto ha fornito una versione "censurata" del verbale, omettendo i nomi degli autori delle dichiarazioni, ma di fronte all'insistenza della società per una copia completa, la scuola ha rifiutato, citando l'opposizione degli interessati basata sulla tutela della privacy.

A metter la parola fine è stato il Tar. La società aveva il diritto di conoscere i nomi per poter difendere le proprie posizioni legalmente, ribadendo l'importanza della trasparenza e della pubblicità nell'ambito delle funzioni esercitate dagli organi rappresentativi delle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO CONSULTABILE, PREVIO LOGIN, ALL'URL: <https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/tar-veneto-non-c-e-diritto-all-anonimato-sulle-dichiarazioni-rese-nel-consiglio-di-istituto-scolastico>


IA UNDER 14: SERVE IL CONSENSO DEI GENITORI

La bozza del disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale prevede che l'accesso dei minori di 14 anni a tecnologie come ChatGPT, Copilot o altre IA che trattano dati personali sarà possibile solo con il consenso dei genitori.

Questa misura mira a proteggere i minori dai potenziali rischi legati all'utilizzo dell'IA, come la profilazione di abitudini e preferenze, possibili discriminazioni o forme di manipolazione derivate da analisi dei loro dati. Il consenso genitoriale diventa quindi un presupposto necessario per l'utilizzo consapevole di tali tecnologie da parte dei giovanissimi.

Per i minori tra i 14 e i 18 anni, invece, è prevista la possibilità di esprimere autonomamente il consenso, ma solo dopo essere stati adeguatamente informati con un linguaggio chiaro e comprensibile sulle modalità di trattamento dei loro dati personali e sulle relative implicazioni.

Il ddl introduce, poi, una serie di ulteriori diritti a tutela dei minorenni, come quello di essere informati sui sistemi di IA utilizzati per elaborare i loro dati, di accedere ai propri dati, di rettificarli o cancellarli e di opporsi al relativo trattamento. Sono previsti anche percorsi formativi sull'IA nelle scuole e università



ARGOMENTO E TEMI TRATTATI

da Andrea Carlini nell'articolo "ChatGPT, Gemini o Copilot per gli under 14 solo con il consenso dei genitori. Il governo interviene sull'intelligenza artificiale. BOZZA Dd": <https://www.orizzontescuola.it/chatgtp-gemini-o-copilot-per-gli-under-14-solo-con-il-consenso-dei-genitori-il-governo-interviene-sull'intelligenza-artificiale/>



ARGOMENTO E TEMI TRATTATI

da Carla Ponti nell'articolo "No al risarcimento danni automatico per violazione del GDPR, ora lo dice anche la CGUE": <https://www.cybersecurity360.it/news/no-al-risarcimento-dei-danni-automatico-per-violazione-del-gdpr-ora-lo-dice-anche-la-cgue/>

NON BASTA LA VIOLAZIONE DEI DATI PER IL RISARCIMENTO

Con una importante sentenza dell'11 aprile 2024, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che una violazione del GDPR non è sufficiente di per sé a giustificare automaticamente una richiesta di risarcimento dei danni immateriali o morali.

La Corte ha ribadito che per poter avanzare una richiesta di questo tipo occorre dimostrare la sussistenza di tre elementi: 1. una violazione della normativa privacy; 2. l'esistenza di un danno effettivo (materiale o immateriale); 3. un nesso causale tra violazione e danno subito.

La sentenza rappresenta quindi un monito contro l'assimilazione troppo sbrigativa tra violazione della disciplina privacy e automatico risarcimento del danno, stabilendo che per quest'ultimo devono sempre ricorrere i medesimi presupposti richiesti in generale dall'istituto della responsabilità civile.



PRIVACY E SITI SCOLASTICI: LE INDICAZIONI DEL GARANTE


Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole ad ANAC su quattordici schemi standard di pubblicazione che riguardano le regole che le PA, comprese le scuole, devono seguire.

Per garantire la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di sanzioni per violazione della normativa privacy, le PA dovranno limitarsi a pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente" dei rispettivi siti web solo dati necessari, come il numero di telefono, l'indirizzo email e pec dell'ufficio, evitando di pubblicare i dati del dipendente.

Riguardo, invece, alle informazioni sugli esiti dei concorsi o relativamente alla pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, le scuole cosa devono oscurare o cosa no? Quanto tempo hanno le PA per uniformarsi alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali?

ARGOMENTO E TEMI TRATTATI

da Lara La Gatta nell'articolo "Privacy, quali dati si possono pubblicare sul sito della scuola? Parere del Garante": <https://www.tecnicaldellascuola.it/privacy-quali-dati-si-possono-pubblicare-sul-sito-della-scuola-parere-del-garante>



ARGOMENTO E TEMI TRATTATI

da Claudia Bertozzi nell'articolo "IT Wallet: che cos'è e come funzionerà il nuovo portafoglio di identità digitale": <https://www.forumpa.it/pa-digitale/it-wallet-che-cos-e-come-funzionera-il-nuovo-portafoglio-di-identita-digitale/>

ARRIVA L'IDENTITÀ DIGITALE EUROPEA: COSA CAMBIA PER LO SPID?

Il Parlamento europeo ha approvato il **nuovo regolamento eIDAS 2.0** sull'identità digitale. Entro il 2026 ogni Stato membro dovrà mettere a disposizione dei cittadini un **portafoglio digitale europeo** in grado di collegare l'identità digitale nazionale ad altri attributi come patente, qualifiche, conto bancario.

L'Italia procede su questa strada con l'**It Wallet**, il cui via libera è arrivato a fine febbraio. Dall'estate carta d'identità, tessera sanitaria, patente e altri documenti diventeranno digitali e accessibili tramite l'app IO, in una prima fase sperimentale.

Il nuovo regolamento europeo lascia aperti interrogativi sul **futuro di SPID**, visto che il governo sembra rivolto a diffondere maggiormente la CIE, che faciliterà il passaggio al portafoglio digitale europeo.